

L'esercizio 2013 si conclude con un disavanzo economico di euro 284.245 con un lieve miglioramento rispetto all'anno precedente. Nel 2011 la gestione aveva invece registrato un avanzo finale di 238.913 euro. Il risultato negativo è dovuto all'aumento dei costi di produzione - in particolare relativi ai costi dei servizi e agli oneri per ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali – non compensato dall'aumento del valore della produzione.

5.4 Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del c.c. Nella tabella che segue se ne riportano i dati:

Tabella 12 - Lo stato patrimoniale

Stato patrimoniale	2011	2012	2013	Variazioni % 2012/2011	Variazioni % 2013/2012
ATTIVITÀ					
B) IMMOBILIZZAZIONI (*)					
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>					
<i>Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità</i>	477.455	443.852	424.346	-7,0	-4,4
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.630,00	0	0	-100,0	
Immobilizzazioni in corso e acconti	1.761.312	1.363.228	789.208	-22,6	-42,1
Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi	631.710	630.246	598.787	-0,2	-5,0
Totale	2.872.107	2.437.326	1.812.341	-15,1	-25,6
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>					
Automezzi e motomezzi	14.514	0	0	-100,0	
Immobilizzazioni in corso e acconti	51.859	15.127	6.039	-70,8	-60,1
Altri beni	132.418	113.916	92.211	-14,0	-19,1
Totale	198.791	129.043	98.250	-35,1	-23,9
Totale B)	3.070.898	2.566.369	1.910.591	-16,4	-25,6
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>II. Residui attivi</i>					
Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	2.708.140	3.067.784	2.179.930	13,3	-28,9
Totale	2.708.140	3.067.784	2.179.930	13,3	-28,9
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
	3.451	3.451	3.451	0,0	0,0
Totale	3.451	3.451	3.451	0,0	0,0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
Depositi bancari e postali	2.309.763	754.834	248.719	-67,3	-67,0
Totale	2.309.763	754.834	248.719	-67,3	-67,0
Totale C)	5.021.354	3.826.069	2.432.100	-23,8	-36,4
Totale ATTIVO	8.092.252	6.392.438	4.342.691	-21,0	-32,1

(segue)

PASSIVITÀ	2011	2012	2013	Variazioni % 2012/2011	Variazioni % 2013/2012
A) PATRIMONIO NETTO					
<i>I. Fondo di dotazione</i>					
Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	2.611.418	2.850.331	2.532.347	9,1	-11,2
Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	238.913	-317.984	-284.245	-233,1	-10,6
Totale A)	2.850.331	2.532.347	2.248.102	-11,2	-11,2
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
Per contributi a destinazione vincolata	1.075.809	797.373	240.492	-25,9	-69,8
Totale B)	1.075.809	797.373	240.492	-25,9	-69,8
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	93.613	109.475	125.635	16,9	14,8
Totale D)	93.613	109.475	125.635	16,9	14,8
E) RESIDUI PASSIVI					
Debiti verso fornitori	1.225.370	997.500	482.370	-18,6	-51,6
Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	45.300	39.817	27.500	-12,1	-30,9
Debiti diversi	2.801.829	1.915.926	1.218.592	-31,6	-36,4
Totale E)	4.072.499	2.953.243	1.728.462	-27,5	-41,5
Totale PASSIVO	8.092.252	6.392.438	4.342.691	-21,0	-32,1

Fonte: Corte dei conti

(*) Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte nello stato patrimoniale al netto degli ammortamenti.

Nel 2013 si evidenzia una diminuzione dell'11,2 per cento del patrimonio netto dell'ente che passa da euro 2.532.347 nel 2012, ad euro 2.248.102 nel 2013, a causa del disavanzo della gestione.

L'attivo diminuisce di 32 punti percentuali nel 2013 principalmente a seguito della diminuzione delle immobilizzazioni immateriali (25,6%)², delle immobilizzazioni materiali (-25,5%) e dell'attivo circolante (-36,4%).

Come già detto, i residui attivi presentano, nel 2013 una diminuzione (-28,9%) rispetto all'anno precedente. Analogamente si registra una riduzione sul fronte dei residui passivi (-41,5%).

² Il patrimonio immobiliare è costituito da un cospicuo numero di fabbricati e terreni destinati alla sede istituzionale dell'ente.

5.5 La situazione amministrativa

Nella seguente tabella vengono esposti i dati relativi alla situazione amministrativa:

Tabella 13 - Situazione amministrativa

Situazione amministrativa	2011	2012	2013
Consistenza cassa inizio esercizio	2.335.917,80	2.309.762,82	754.833,65
Riscossioni	2.725.095,37	2.593.353,54	3.199.505,87
c/competenza	2.305.729	2.240.555,93	2.161.791,24
c/residui	419.366,37	352.797,61	1.037.786,63
Pagamenti	2.751.250,35	4.148.282,71	3.705.620,25
c/competenza	1.145.620,14	2.310.636,06	1.942.768,53
c/residui	1.605.630,21	1.837.646,65	1.762.851,72
Consistenza cassa fine esercizio	2.309.762,82	754.833,65	248.719,27
Residui attivi	2.708.140,02	3.067.784,47	2.179.930,27
Degli esercizi precedenti	2.455.598,01	2.193.023,41	1.925.447,27
Dell'esercizio	252.542,01	874.761,06	254.483
Residui passivi	4.072.498,88	2.953.242,78	- 1.728.462,11
Degli esercizi precedenti	3.094.720,59	2.033.520,36	1.070,670
Dell'esercizio	977.778,29	919.722,42	657.792,11
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	945.403,96	869.375,34	700.187,43
			700.187,43

Fonte: Corte dei conti

La situazione amministrativa dell'Ente parco presenta nel 2013 un avanzo di euro 700.187,43, inferiore di euro 169.187,10 rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente, a sua volta diminuito di euro 76.028,62 rispetto al 2011.

6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano è stato istituito con D.P.R. 21 maggio 2001. L'ente che ne cura la gestione è stato assoggettato, con DPCM 31 maggio 2011, al controllo della Corte dei conti. La presente, riferita al triennio 2011-2013, è pertanto la prima relazione della Corte al Parlamento sull'ente in parola.

Il quadro di riferimento normativo, valevole per tutti gli Enti simili, è costituito dalla legge quadro sulle aree protette del 1991 (L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette") che, nel prevedere l'istituzione degli enti parco nazionali ha attribuito agli Enti stessi i più ampi poteri di pianificazione ed amministrazione che trovano momento di concretizzazione nella predisposizione e attuazione degli strumenti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

In particolare, la legge quadro prevede, quali strumenti programmatici il Regolamento del parco, il Piano del parco e il Piano pluriennale economico e sociale per le attività compatibili. L'ente non dispone ad oggi di un proprio Regolamento ed è ancora in corso la procedura per la sua definizione. Il Piano del parco e il Piano Pluriennale Economico e sociale per le attività compatibili sono stati approvati dal Consiglio direttivo rispettivamente in data 17 giugno 2009 e in data 17 dicembre 2010. Entrambi gli strumenti pianificatori sono stati approvati dalla Comunità del Parco. E' attualmente in corso l'iter di approvazione presso le regioni territorialmente interessate (Emilia-Romagna e Toscana).

In proposito la Corte sottolinea la necessità che siano al più presto completate le procedure affinché l'ente sia dotato di adeguati strumenti di programmazione e di organizzazione.

Dal 2010 l'Ente dispone dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) costituito in forma di collegio a tre componenti ed attualmente in fase di rinnovo con forma monocratica.

Il conto consuntivo del 2013 è stato approvato con decreto presidenziale del 30 aprile 2014 approvato dal MEF con nota del 24 settembre e dal Ministero dell'Ambiente con nota del 20 ottobre 2014, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e della Comunità del Parco.

L'ente presenta un avanzo finanziario in ciascuno dei tre anni, ma con una tendenza alla diminuzione. Si passa infatti da euro 848.770 del 2011 a 736.750 e a 575.542 nei due anni successivi. Inoltre tali risultati sono stati conseguiti attraverso l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti in ciascun assestamento di bilancio.

Il saldo per le entrate e le spese, al netto di tale operazione, sarebbe infatti negativo nel 2012 e nel 2013 (-115.041 e -184.358 rispettivamente). L'avanzo di amministrazione diminuisce da 945.404 euro

nel 2011 a 869.375 euro l'anno successivo e a 700.187 euro nel 2013. Il saldo economico positivo nel 2011 (238.913 euro), diventa negativo nei due anni successivi (rispettivamente -317.984 come nel 2012 e -284.245 euro nel 2013). Conseguentemente il patrimonio netto si riduce da 2.850.331 euro nel 2011 a 2.532.347 euro nel 2012 e a 2.248.102 euro nel 2013.

Soltanto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione "libero" in sede di assestamento di bilancio ha consentito di equilibrare i conti.

La situazione economica dell'ente va quindi attentamente monitorata ed è sintomatica di una insufficiente capacità operativa e gestionale.

Le entrate correnti sono costituite per il 96,40 per cento da trasferimenti dallo Stato e per il 3,60 per cento da altre entrate.

Le poste fondamentali della spesa corrente sono rappresentate per il 18,80 per cento dagli oneri per il personale e per il 56,70 per cento da spese per prestazioni istituzionali.

La situazione dei residui, sempre di rilevante importo, registra un calo per la parte attiva (da euro 2.193.023,41 nel 2012 a euro 1.925.447,27 nel 2013), confermando la tendenza alla riduzione riscontrata nello scorso esercizio. Mentre per la parte passiva prosegue una tendenza alla riduzione che, nel 2013, ha registrato un dato del 47,35 per cento (si è passati da euro 2.033.520,36 nel 2012 ad euro 1.070.670,00 nel 2013. Nel 2011 tale voce ammontava a euro 3.094.720,59).

La Corte condivide la raccomandazione rivolta dal Collegio dei revisori dei conti in ordine all'esigenza di monitorare costantemente l'andamento dei residui per la complessiva gestione amministrativa e contabile dell'ente.

Si invita infine l'Ente a modulare l'attività gestionale in relazione alle effettive disponibilità finanziarie e ad impegnarsi per un incisivo miglioramento delle entrate proprie, ad oggi attestate su valori assoluti e percentuali sicuramente marginali e suscettibili di significativo incremento, soprattutto in relazione alle potenzialità attrattive delle bellezze naturali del Parco.



PAGINA BIANCA

APPENDICE

PAGINA BIANCA

APPENDICE

Assetto normativo – Gli Enti parco nazionali, istituiti con la legge quadro del 6 dicembre 1991 n. 394 art. 9, hanno personalità di diritto pubblico e sono dotati di amplissimi poteri, pianificatori ed amministrativi, sovraordinati a quelli degli enti territoriali, che si traducono nella regolamentazione e nel governo del territorio di riferimento degli stessi. Sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (d’ora in avanti Ministero dell’ambiente) e ad essi si applica la legge n. 70/1975 (tabella IV degli enti preposti ai servizi di pubblico interesse).

A norma delle legge quadro gli Enti parco hanno la gestione delle aree naturali protette, definite quali “aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione a tutela delle generazioni presenti e future” (art. 2).

È scopo specifico dell’Ente:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologi, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Nel 2013, a seguito dell’emanazione del Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente (Regolamento approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 73), il quadro normativo di riferimento degli Enti parco, quale definito dalla legge-quadro n. 394/91 ha subito alcune importanti variazioni.

In particolare il testo modificato dell’art. 9 della legge quadro prevede che il numero dei componenti il Consiglio direttivo è ridotto da dodici a otto. Essi sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente entro trenta giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, sentite le Regioni interessate che debbono esprimersi entro il medesimo termine.

Decorso inutilmente tale termine, il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati.

I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro su designazione della Comunità del Parco;
- b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- c) uno su designazione del Ministero dell'ambiente;
- d) uno su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Le designazioni dei componenti il Consiglio direttivo sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza di tale termine il Presidente, esercita, per un periodo massimo non superiore a centottanta giorni, le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Qualora i designati siano sindaci o presidenti di comunità montana o di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del Parco, oppure consiglieri o assessori degli stessi enti e cessino da tale carica, decadono immediatamente dall'incarico di membro del Consiglio direttivo del Parco. Entro quarantacinque giorni dalla cessazione si procede alla nuova designazione.

Il numero dei componenti della Giunta esecutiva è ridotto da cinque a tre.

Le delibere di adozione o di modifica degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti in quanto si tratta di delibere soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente in qualità di amministrazione vigilante.

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento (27 giugno 2013) non sono più corrisposti gettoni di presenza ai componenti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti.

Gli statuti degli Enti parco devono essere adeguati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Decorso inutilmente detto termine, l'Ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto. Nei casi in cui, per l'adeguamento dello statuto, la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario

straordinario che, subentrando al Presidente e al Consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni dei componenti il Consiglio direttivo.

Strumenti di programmazione — La legge quadro disciplina gli aspetti di programmazione e gestionali necessari allo svolgimento dell'attività degli Enti parco. In particolare è prevista l'adozione del Piano del Parco, del Piano Pluriennale Economico e Sociale e del Regolamento del Parco.

Il Piano del Parco deve essere aggiornato (art. 12, comma 6) almeno, ogni dieci anni ed ha lo scopo di tutelare i valori naturali ed ambientali attraverso la puntuale disciplina di:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

La Comunità del Parco deve elaborare un Piano Pluriennale Economico e Sociale_(PPES) (art. 14, commi 2 e 3) per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti, eventualmente anche attraverso accordi di programma, ed è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo nonché all'approvazione della Regione. Il PPES può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali e culturali; servizi sociali e biblioteche; restauro anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una parte del PPES è diretta a favorire le attività riguardanti l'occupazione giovanile ed il volontariato, l'accessibilità e la fruizione del Parco, in particolare per i portatori di handicap.

Il Regolamento del Parco (art. 11, commi 1 e 2) deve essere adottato dall'Ente, con delibera del Consiglio direttivo, anche contestualmente al Piano del Parco e, comunque, non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Esso è soggetto all'approvazione del Ministero vigilante e disciplina l'esercizio delle attività svolte nel territorio di competenza, stabilendo, in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

Il Regolamento, inoltre, (art. 11, comma 3) introduce alcuni divieti a tutela dell'ambiente, del paesaggio, della flora e della fauna. In particolare vieta:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modifica del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Infine il Regolamento (art. 11, commi 2bis e 5) valorizza usi, costumi, consuetudini, attività tradizionali ed espressioni culturali identitarie delle popolazioni residenti nel territorio del Parco.

Gli Organi - Sono Organi dell'ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità del Parco. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Il Presidente - nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate - ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, esplica le funzioni di coordinamento, anche su delega del Consiglio direttivo ed adotta provvedimenti urgenti soggetti alla ratifica del medesimo organo. Presiede il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva, ne coordina l'attività ed emana gli atti di sua competenza. Rappresenta l'Ente nei procedimenti civili, amministrativi e penali e promuove le azioni e i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi del Parco. Assegna al Direttore, previa delibera dal Consiglio direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e i programmi da attuare.

Il Consiglio direttivo – composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente – determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali; delinea l'attività complessiva dell'ente; elegge al proprio interno una Giunta esecutiva formata da tre componenti compreso il Presidente.

La Giunta esecutiva coadiuva il Presidente nelle funzioni di controllo e vigilanza affinché le decisioni del Consiglio direttivo vengano attuate nell'ambito dei programmi dell'Ente, con la possibilità di formulare proposte per definire ed attuare sia i programmi che gli obiettivi dell'Ente parco.

La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello del Parco, dai Presidenti delle Regioni e delle Province interessate. Quale organo di partecipazione delle comunità locali, la Comunità del Parco esercita funzioni consultive e propositive sulle più importanti decisioni riguardanti la vita interna all'area stessa. Il parere della Comunità è obbligatorio con riferimento al Piano del Parco, al Regolamento del Parco, allo Statuto dell'Ente Parco, al bilancio ed al conto consuntivo. Può esprimere anche il proprio avviso su altre questioni, qualora lo richieda un terzo dei componenti il Consiglio direttivo e delibera, inoltre, il Piano Pluriennale Economico e Sociale.

Il Collegio dei revisori dei conti, in base all'art. 79, comma 1, del DPR n. 97/2003, vigila, ai sensi dell'art. 2403 cc., sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, contabilità e fiscali, esplicando altresì attività di collaborazione con l'organo di vertice, fermo restando lo svolgimento di eventuali altri diversi compiti assegnati dalle leggi dagli statuti e dallo stesso regolamento di contabilità degli enti pubblici. È nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato da tre componenti

scelti tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Due di essi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio ed uno dalla Regione.

La sorveglianza

La sorveglianza, in attuazione del decreto del Ministro per le politiche agricole del 20.4.1994, viene esercitata dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA), una struttura del Corpo Forestale dello Stato alle dipendenze funzionali dell'Ente Parco, istituito concretamente con DM 26.6.1997 ai sensi dell'art. 21 della legge quadro sulle aree protette, n. 394/91.

Ai sensi dell'art. 2 del DPCM 5.7.2002, ogni CTA provvede:

- a) allo svolgimento dei compiti di sorveglianza e custodia del patrimonio naturale nelle aree protette;
- b) ad assicurare il rispetto del Regolamento del Parco, del Piano del Parco, nonché delle ordinanze dell'Ente Parco;
- c) agli adempimenti connessi all'inosservanza delle misure di salvaguardia;
- d) ad assistere l'Ente Parco nell'espletamento delle attività necessarie alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge n. 394 del 1991;
- e) allo svolgimento di tutte le attività connesse ai compiti di cui alle lettere precedenti.

Il CTA, inoltre, sovrintende alle attività delle Stazioni Forestali che hanno circoscrizione territoriale ricadente esclusivamente nel perimetro del Parco.

I contributi - L'art. 16 della legge n. 394/1991 indica le seguenti fonti di finanziamento degli enti parco nazionali:

- a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) contributi e finanziamenti a specifici progetti;
- d) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) eventuali redditi patrimoniali;
- f) canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza di norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

Il finanziamento ordinario da parte dello Stato si sostanzia negli stanziamenti annuali definiti in sede di legge finanziaria che, iscritti nel bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, vengono ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale, nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

Per quanto riguarda i parchi nazionali, a decorrere dal 2007 sono stati elaborati ed applicati dal Ministero nuovi criteri di riparto per i quali, detratta una quota destinata alla copertura delle spese fisse (personale, compensi per straordinario al Corpo Forestale dello Stato e mezzi necessari all'attività di sorveglianza - CTA- organi dell'ente, consumi intermedi, danni da fauna), la restante parte dei finanziamenti vengono attribuiti sulla base di parametri ascrivibili a tre grandi categorie di valutazione:

- la complessità territoriale, per la quale si tiene conto della superficie di ciascun parco, delle caratteristiche altimetriche del suo territorio, della superficie delle zone di riserva integrale (Zona A);
- la complessità amministrativa, che comporta il calcolo del numero dei comuni facenti parte del parco, della sua popolazione, delle distanze tra la sede del parco stesso ed i comuni che insistono in tutto o in parte sul suo territorio;
- l'efficienza gestionale, per cui si considerano l'adozione da parte del parco degli strumenti di programmazione ambientale (Piano del parco, Piano Economico e Sociale, Regolamento del parco), l'adozione dei documenti contabili, secondo le prescrizioni di legge, ed il livello delle giacenze di cassa.

